



Fedart Fidi

Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi
e delle Cooperative Artigiane di Garanzia

RIFORMA LEGGE QUADRO

CONVENTION FEDART FIDI

- 17 novembre 2023 -

SOMMARIO

I. DIRETTRICI DELLA RIFORMA

II. AMPLIAMENTO DELL'OPERATIVITÀ

III. ESSERE CONFIDI INTERMEDIARI 106

IV. AVERE UN'ORGANIZZAZIONE STRUTTURATA E INTEGRATA

V. AVERE MAGGIORI AGEVOLAZIONI FISCALI

DIRETTRICI RIFORMA

La proposta di riforma elaborata congiuntamente da Fedart Fidi e Assoconfidi è il frutto di una riflessione stimolata dagli eventi dell'ultimo triennio che hanno confermato la **necessità di adeguare la normativa di settore alle mutate esigenze delle imprese.**

In questi anni i Confidi, intercettando i cambiamenti del mercato, hanno offerto alle imprese un **supporto di ampia portata, non già limitato alla garanzia, bensì all'erogazione diretta di credito ed a servizi consulenziali e assistenziali.**

Il processo di diversificazione messo in atto dai Confidi per mettere a disposizione delle imprese associate soluzioni nuove e maggiormente coerenti con le loro necessità ha, tuttavia, trovato il principale ostacolo in una **regolamentazione obsoleta** [24 novembre 2003] **con vincoli operativi rigidi e non più sostenibili.**

I dati della Ricerca annuale condotta dalla Federazione hanno evidenziato come, durante la crisi pandemica, la risposta alle esigenze manifestate dalle imprese sia stata significativamente diversa per:


- Confidi maggiori, che hanno offerto nuove attività, adeguando di conseguenza le loro strutture interne;
- Confidi minori, che non hanno variato la loro offerta.

Le differenze rilevate derivano principalmente dai rigidi vincoli all'operatività insistenti sui Confidi minori.

Le analisi condotte sui dati patrimoniali hanno, però, evidenziato, **per entrambe le categorie, importanti volumi non impiegati.**

Il mancato impiego di risorse è da attribuire sempre ai vincoli normativi all'operatività che, nonostante risultino meno impattanti per i Confidi maggiori, impediscono anche a loro di rispondere a pieno alle rinnovate esigenze delle imprese.

La soluzione individuata da Fedart Fidi e Assoconfidi per superare gli ostacoli descritti e per garantire alle imprese l'assistenza ed il supporto richiesti è rappresentata dall'**ampliamento dell'operatività, raggiunto attraverso una completa revisione del sistema.**



AMPLIAMENTO OPERATIVITÀ

NOVITÀ:

- ampliamento delle attività esercitabili;
- revisione dei concetti di prevalenza e non prevalenza, ancorati alla tipologia di destinatario delle attività e non al tipo di attività prestata;
- revisione della metodologia di determinazione della prevalenza.

I Confidi potranno esercitare le seguenti attività:

- a) garanzia collettiva dei fidi;
- b) garanzie in favore di amministrazioni pubbliche;
- c) gestione fondi pubblici di agevolazione;
- d) stipula contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici;
- e) attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106 T.U.B.

Le attività esercitabili potranno essere prestate in favore dei seguenti soggetti:

- **soci**, appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) micro, piccole, medie imprese, liberi professionisti;
 - b) imprese di grandi dimensioni;
 - c) enti pubblici;
 - d) enti privati;

- **non soci.**

L'esercizio delle attività dovrà essere **prevalente** nei confronti dei **soci micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti.**

L'esercizio delle attività dovrà essere **non prevalente** nei confronti dei **non soci** e dei **soci imprese di grandi dimensioni, enti pubblici e enti privati.**

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

**ATTIVITÀ
NON
PREVALENTE**

GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

GARANZIE A FAVORE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

GESTIONE FONDI PUBBLICI DI AGEVOLAZIONE

**STIPULA CONTRATTI CON BANCHE ASSEGNATARIE DI
FONDI PUBBLICI**

ATTIVITÀ EX ART. 106, COMMI 1 E 2, T.U.B.

VERSO NON SOCI

**VERSO SOCI
LETT. B), C) E D)**

**ATTIVITÀ
PREVALENTE**

**VERSO SOCI
LETT. A)**

La prevalenza risponderà a **criteri esclusivamente patrimoniali** e si intenderà rispettata se **l'ammontare delle attività esercitate nei confronti dei soci micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti risulterà maggiore dell'ammontare delle attività esercitate nei confronti dei non soci e dei soci imprese di grandi dimensioni, enti pubblici e enti privati.**

**ATTIVITÀ
NON
PREVALENTE**

**ATTIVITÀ
PREVALENTE**

**VERSO SOCI
LETT. B), C) E D)**

VERSO NON SOCI

**VERSO SOCI
LETT. A)**

CRITERIO DI PREVALENZA

**AMMONTARE ATTIVITÀ
VERSO SOCI LETT. A)
>
AMMONTARE ATTIVITÀ
VERSO SOCI LETT. B), C) E D)
+
VERSO NON SOCI**

**ESSERE
CONFIDI
INTERMEDIARI 106**

NOVITÀ:

- superamento del binomio Confidi maggiori – Confidi minori;
- obbligo per tutti i Confidi di iscrizione nell’Albo unico ex art. 106 T.U.B.;
- istituzione di una vigilanza centralizzata e specializzata;
- previsione di forme di way-out;
- previsione di un regime transitorio pari a 5 anni dalla data di entrata in vigore;
- supporto della Federazione nel processo di adeguamento.

La categoria dei Confidi non sarà più soggetta a discriminazioni operative legate a caratteristiche dimensionali.

Tutti i confidi dovranno essere **iscritti all'Albo unico degli Intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.**

La vigilanza della Banca d'Italia sarà specializzata e centralizzata e accompagnerà i Confidi nel potenziamento delle proprie professionalità e nell'acquisizione di nuove *expertise*.

La Federazione supporterà i Confidi nel graduale processo di adeguamento ai nuovi requisiti e di iscrizione all'Albo unico, oltreché nello svolgimento delle nuove attività e nell'adempimento degli obblighi regolamentari.

In questi termini, la Federazione fungerà da soggetto aggregatore per la prestazione, in favore di tutto il sistema, di attività e di servizi, ovvero l'esternalizzazione di Funzioni di controllo, con conseguente riduzione dei costi di struttura.


I confidi che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, non siano già iscritti all'Albo unico:

- se interessati ad esercitare le attività ammesse, entro il termine di 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, si adegueranno ai nuovi requisiti, **anche perfezionando operazioni di trasformazione/fusione e presenteranno alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ed iscrizione all'Albo unico;**

- se non interessati ad esercitare le attività ammesse, entro il termine di 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, dovranno **sciogliersi, oppure trasformarsi in mediatori creditizi**;
- se, allo scadere del termine di 5 anni dall'entrata in vigore della nuova legge, non avranno proceduto ai sensi dei precedenti punti, saranno sottoposti a **liquidazione coatta amministrativa** dall'autorità governativa

**DATA
ENTRATA IN VIGORE**

**FINE
REGIME TRANSITORIO**



ISCRIZIONE ALBO 106 T.U.B.



SCIoglimento

TRASFORMAZIONE MEDIATORE



AVERE
ORGANIZZAZIONE
STRUTTURATA E INTEGRATA

NOVITÀ:

- apertura dell'istituto del gruppo paritetico alla partecipazione di soggetti con forma giuridica diversa da quella di società cooperativa;
- ampliamento delle ipotesi di trasformazione e di fusione;
- previsione della possibilità di costituire ex novo un soggetto bancario tout court;

L'ampliamento dell'operatività richiederà un'organizzazione interna solida, strutturata e professionalizzata.


Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le nuove attività sarà, pertanto, richiesto un **ammontare di patrimonio netto pari ad almeno 2 mln di euro.**

L'obiettivo di un'organizzazione interna solida, strutturata e professionalizzata potrà essere raggiunto anche avviando operazioni di aggregazione.


I fenomeni aggregativi ammessi saranno i seguenti:

- a) costituzione di un gruppo paritetico;
- b) trasformazione;
- c) fusione.

La costituzione di un **gruppo paritetico** potrà avvenire tramite contratto e, in deroga all'art. 2545-septies c.c., anche con la partecipazione di **Confidi in forma diversa da quella di società cooperativa** e di **società di gestione di fondi interconsortili**.



La **trasformazione** potrà riguardare solo la forma giuridica, ovvero determinare la «nascita» di una banca.





La **fusione** potrà vedere la partecipazione dei seguenti soggetti:

- Confidi;
- Confidi e altri soggetti, ivi compresi **altri intermediari finanziari**;
- Confidi e **banca**.

A supporto delle nuove strutture sarà possibile costituire una «banca di sistema» che consentirà il potenziamento dei Confidi, anche fungendo da ulteriore strumento attraverso il quale perseguire obiettivi di sistema e fornire supporto all'economia reale.

Per tali motivi, la costituzione *ex novo* di una **banca** potrà avvenire **solo su iniziativa di un *pool* di Confidi.**

AVERE MAGGIORI AGEVOLAZIONI

L'ampliamento dell'operatività richiederà, necessariamente, maggiori agevolazioni fiscali.

Le azioni previste nella proposta sono le seguenti:

- **esenzione IVA** per tutte le attività esercitabili;
- **non imponibilità a IRAP** per adeguare il trattamento dei Confidi alle recenti modifiche normative e agevolare l'attività di piccolo credito, notoriamente a bassa marginalità.